

ATTO COSTITUTIVO

dell'"**Associazione Italiana Giuristi di Amministrazione**"

in breve "**Giur.A**"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di novembre in Roma, nel mio studio notarile in Piazza Buenos Aires n. 5,

lì 5 novembre 2014

avanti a me dottor Adolfo de Rienzi, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

sono comparsi

- Prof. Avv. **ALTIERI Andrea**, nato a Roma il 13 agosto 1970 e residente in Roma, Via Verona n. 22, codice fiscale LTR NDR 70M13 H501B, cittadino italiano;

- Prof. Avv. **GIARDINO Edoardo**, nato a Reggio di Calabria il 24 aprile 1971 e residente in Roma, Via dei Galla e Sidama n. 5, codice fiscale GRD DRD 71D24 H224I, cittadino italiano;

- Avv. **LUNGI Laura**, nata a Roma il 6 settembre 1976 e residente in Roma, Via Tor de Schiavi n. 184, codice fiscale LNG LRA 76P46 H501M, cittadina italiana;

- Dott. **SFRECOLA Salvatore**, nato a Roma il 14 dicembre 1941 e residente in Roma, Viale delle Milizie n. 96, codice fiscale SFR SVT 41T14 H501W, cittadino italiano;

- Avv. **ZERMAN Paola Maria**, nata a Padova il 19 ottobre 1961 e residente in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 218, codice fiscale ZRM PMR 61R59 G224Y, cittadina italiana.

I componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, a mezzo del presente atto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Denominazione

Tra i signori ALTIERI Andrea, GIARDINO Edoardo, LUNGI Laura, SFRECOLA Salvatore e ZERMAN Paola Maria viene costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata **"Associazione Italiana Giuristi di Amministrazione"** in breve **"Giur.A"**.

ARTICOLO 2 - Sede

La sede dell'Associazione è fissata in Roma, Viale delle Miliizie n.96.

ARTICOLO 3 - Oggetto e Scopo dell'Associazione

L'Associazione, nel quadro dell'evoluzione delle pubbliche istituzioni, promuove studi e ricerche, diffonde la conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico e dei loro rapporti con i privati e concorre alla soluzione dei problemi dei funzionari, degli avvocati, dei consulenti e dei magistrati che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto pubblico.

A tale fine l'Associazione promuove, anche in collaborazione con istituzioni di altri Paesi dell'Unione Europea, studi di

	diritto ed economia delle amministrazioni pubbliche attraverso	
	attività di ricerca e formazione, organizza conferenze,	
	convegni e manifestazioni comunque utili allo scopo sociale,	
	assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la	
	realizzazione dello scopo, anche mediante pubblicazioni a	
	stampa e in via telematica, ai sensi del presente Statuto.	
	L'associazione potrà altresì partecipare ad altri circoli e/o	
	associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti	
	con scopi sociali, culturali ed umanitari.	
	L'associazione potrà svolgere ogni attività, anche commercia-	
	le, purchè in via occasionale e non prevalente e purchè si	
	tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comun-	
	que utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi	
	comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confron-	
	ti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali	
	al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività	
	devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di	
	legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.	
	In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi del-	
	l'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato	
	dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in	
	diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate ver-	
	so il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti de-	
	gli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni	
	che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamen-	

to, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

ARTICOLO 4 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2064.

ARTICOLO 5 - Ulteriori soci fondatori

I componenti convengono di considerare, a decorrere dalla data odierna, quali ulteriori soci fondatori i signori:

- Dott.ssa **CRUCITTI Amelia Laura**, nata a Reggio di Calabria il 9 ottobre 1965 e residente in Reggio di Calabria, Via F. Cananzi n. 26/B, codice fiscale CRC MLR 65R49 H224G, cittadina italiana;

- dottor **DE FRANCESCO Giorgio**, nato a Roma il 1° maggio 1964 e residente in Roma, Via Urbana n. 133, codice fiscale DFR GRG 64E01 H501K, cittadino italiano;

- dott.ssa **DE GIORGIO Angela Maria Maddalena**, nata ad Alghero il 15 dicembre 1962 e residente in Roma, Va Postumia n. 3, codice fiscale DGR NLM 62T55 A192J, cittadina italiana;

- dott.ssa **DI GRAZIA Fausta**, nata a Roma il 18 gennaio 1951 e

residente in Roma, Via Francesco Sivori n. 5, codice fiscale

DGR FST 51A58 H501M, cittadina italiana;

- Dott.ssa **GRASSUCCI Licia**, nata a Ponza il 15 maggio 1960 e

residente in Latina, Via Pyre n. 46, codice fiscale GRS LCI

60E55 G871M, cittadina italiana;

- Prof. **MIRABELLA Maurizio**, nato a Roma il 17 marzo 1948 e

residente in Roma, Via Alessandria n. 199, codice fiscale MRB

MRZ 48C17 H501K, cittadino italiano;

- Dott.ssa **PALMIERI Fiammetta**, nata a Roma il 2 febbraio 1969

e residente in Roma, Via del Corso n. 504, codice fiscale PLM

FMT 69B42 H501X, cittadina italiana;

- Dott.ssa **SFRECOLA Elena**, nata a Roma il giorno 11 giugno

1974 e residente in Roma, Via Franco Michellini Tocci n. 80,

codice fiscale SFR LNE 74H51 H501T, cittadina italiana;

- Avv. **VITALE Elio**, nato a Roma il 29 luglio 1942 e residente

in Roma, Viale Mazzini n. 6, codice fiscale VTL LEI 42L29

H501P, cittadino italiano.

ARTICOLO 6 - Amministrazione

I componenti convergono di nominare un Consiglio Direttivo

composto da un numero complessivo di 9 (nove) membri e proce-

dono, quindi, alla nomina dello stesso nelle persone dei si-

gnori:

- **ALTIERI Andrea**, meglio individuato in comparsa;

- **CRUCITTI Amelia Laura**, meglio sopra individuata;

- **DE FRANCESCO Giorgio**, meglio sopra individuato;

		- GIARDINO Edoardo, meglio individuato in comparsa;
		- LUNGHI Laura, meglio individuata in comparsa;
		- MIRABELLA Maurizio, meglio individuato in comparsa;
		- PALMIERI Fiammetta, meglio sopra individuata;
		- SFRECOLA Salvatore, meglio individuato in comparsa;
		- ZERMAN Paola Maria, meglio individuata in comparsa.
		I componenti convengono, altresì, di conferire ai consiglieri appena nominati, la carica di Presidente a SFRECOLA Salvatore, di Vice Presidente a MIRABELLA Maurizio e di Segretario a
		ALTIERI Andrea.
		I consiglieri presenti, signori ALTIERI Andrea, LUNGHI Anna, SFRECOLA Salvatore e ZERMAN Paola Maria, essendo presenti, dichiarano di accettare la carica rispettivamente conferita.
		I membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica per cinque anni e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio della loro carica.
		Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, così come specificati dall'articolo 7 (sette) dello Statuto, mentre al Presidente del Consiglio Direttivo spetta il potere di rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'articolo 8 (otto) dello statuto.
		Il Consiglio ora nominato delibera immediatamente di conferire al Presidente, la facoltà di aprire un conto corrente ban-

cario e/o postale presso Istituto di sua scelta ed alle condizioni che riterrà più convenienti con il potere e la facoltà di compiere ogni tipo di operazione, attiva e passiva, sul conto corrente medesimo.

ARTICOLO 7 - Revisore dei Conti

I componenti convengono di nominare un Revisore dei Conti dell'associazione nella persona del dottor:

- CIPOLLONI Federico, nato a Rieti il 31 agosto 1981 e domiciliato a Roma, Via Monte Santo n. 25, codice fiscale CPL FRC 81M31 H282B.

I componenti convengono che la nomina del Comitato Scientifico avvenga in sede successiva.

ARTICOLO 8 - Statuto

L'associazione è retta dallo Statuto, composto di n. 16 (sedici) articoli che viene sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, senza darne lettura avendone i componenti dispensato perchè di loro piena ed esatta conoscenza.

ARTICOLO 9 - Esercizio

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2014.

La quota associativa annuale verrà determinata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 10 - Delega

I componenti delegano il nominato Presidente del Consiglio Direttivo, dottor SFRECOLA Salvatore, che presente accetta,

al compimento di ogni adempimento e formalità necessaria ed
opportuna.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto
alle parti le quali, da me interpellate, lo approvano e con
me Notaio lo sottoscrivono in calce ed a margine dell'atto
stesso e dell'allegato statuto alle ore 17,20 (diciassette e
minuti venti).

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e
completato di mio pugno occupa di due fogli sette pagine in-
tere e parte dell'ottava.

In originale firmato: Andrea Altieri - Edoardo Giardino -
Salvatore Sfrecola - Laura Lunghi - Paola Maria Zerman - A-
dolfo de Rienzi notaio

ALLEGATO "A" AL N. 14.171 di RACCOLTA

STATUTO

dell' "Associazione Italiana Giuristi di Amministrazione"

in breve **"Giur.A"**

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Italiana Giuristi di Amministrazione" in breve "Giur.A".

L'Associazione, nel quadro dell'evoluzione delle pubbliche istituzioni, promuove studi e ricerche, diffonde la conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico e dei loro rapporti con i privati e concorre alla soluzione dei problemi dei funzionari, degli avvocati, dei consulenti e dei magistrati che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto pubblico.

A tale fine l'Associazione promuove, anche in collaborazione con istituzioni di altri Paesi dell'Unione Europea, studi di diritto ed economia delle amministrazioni pubbliche attraverso attività di ricerca e formazione, organizza conferenze, convegni e manifestazioni comunque utili allo scopo sociale, assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche mediante pubblicazioni a stampa e in via telematica, ai sensi del presente Statuto.

	L'Associazione potrà altresì partecipare ad altri circoli e/o	
	associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti	
	con scopi sociali, culturali ed umanitari.	
	L'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche commercia-	
	le, purchè in via occasionale e non prevalente e purchè si	
	tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comun-	
	que utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi	
	comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confron-	
	ti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali	
	al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività	
	devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di	
	legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.	
	In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi del-	
	l'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato	
	dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in	
	diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate ver-	
	so il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti de-	
	gli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni	
	che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamen-	
	to, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica orga-	
	nizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o	
	partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni	
	nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pub-	
	blicazioni cedute prevalentemente agli associati.	
	Per l'attività commerciale l'Associazione, ai sensi dell'art.	

144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Articolo 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, Viale delle Milizie, 96 - 00192.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative o amministrative anche in altri luoghi.

Articolo 3

DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2064.

L'Assemblea Straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

Articolo 4

SOCI

I soci si distinguono in:

fondatori;

ordinari;

onorari.

Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo e quanti saranno qualificati tali con voto del Consiglio direttivo.

Possono essere ammessi nell'Associazione, in qualità di soci

	ordinari, sia le persone fisiche provviste di titolo di stu-	
	dio universitario in discipline giuridiche, che le persone	
	giuridiche che istituzionalmente svolgano attività di gestio-	
	ne di risorse pubbliche o ne studino i profili organizzativi	
	ed operativi, dotati di conoscenze e capacità utili all'atti-	
	vità dell'Associazione.	
	Le domande d'iscrizione sono valutate dal Consiglio Diretti-	
	vo. Qualora il Consiglio Direttivo non si esprima con un	
	provvedimento comunicato al richiedente entro 30 (trenta)	
	giorni con raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda	
	deve intendersi accolta. Il Consiglio non è tenuto a rendere	
	noti i motivi dell'eventuale rigetto della medesima domanda,	
	pur dovendo comunicare il rigetto stesso.	
	Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare soci onorari	
	tra coloro che si sono particolarmente distinti per attività	
	di rilevante significato professionale e scientifico connesse	
	ai fini istituzionali dell'Associazione ed attuate secondo i	
	suoi principi ispiratori.	
	I soci hanno l'obbligo di cooperare concretamente alla rea-	
	lizzazione delle attività dell'Associazione, di osservare le	
	disposizioni del presente Statuto e di versare la quota an-	
	nuale d'Associazione nella misura stabilita annualmente dal	
	Consiglio Direttivo. Tutti i soci avranno pari diritti e do-	
	veri.	
	Il medesimo Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione dei	

	soci per morosità o per comportamento difforme o lesivo	
	dell'interesse della Associazione. La delibera di esclusione	
	dev'essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento.	
	La qualità di socio si perde per decesso o per dimissioni.	
	Le eventuali dimissioni devono essere presentate in forma	
	scritta.	
	Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea	
	nonchè hanno diritto di voto in seno alla medesima, in parti-	
	colare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti l'ap-	
	provazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti	
	e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Ai	
	soci è attribuito un voto.	
	Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta	
	o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.	
	La quota non è trasmissibile, nè rivalutabile.	
	E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione so-	
	ciale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di leg-	
	ge.	
	ARTICOLO 5	
	ORGANI	
	Sono organi dell'Associazione:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio direttivo;	
	il Presidente;	

	il Vice Presidente;	
	il Segretario generale;	
	il Comitato Scientifico;	
	il Revisore dei Conti.	
	Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni. I titolari possono essere rieletti.	
	In caso di vacanza durante il quinquennio l'organo competente provvede ad eleggere il componente venuto meno, per la durata del periodo in corso.	
	Articolo 6	
	Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria, costituita dai soli soci in regola col pagamento delle quote annuali, è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci ed ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta di un quarto dei soci.	
	La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta inviata ai soci, anche in via telematica, con indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.	
	L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	- definisce le linee dell'attività dell'Associazione;	
	- elegge i membri del Consiglio Direttivo;	

	- elegge il Revisori dei Conti;	
	- delibera sul bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio, che si deve chiudere al 31 dicembre di ogni anno;	
	- delibera su qualsiasi altro argomento ad essa demandato per Statuto o compreso nell'ordine del giorno;	
	- approva eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purché sia trascorsa almeno un'ora da quest'ultima.	
	Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito di delega. Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e, se necessario, due scrutatori.	
	Le votazioni avvengono per alzata di mano. Saranno invece a scrutinio segreto quando si procede alla nomina e revoca dei componenti del Consiglio direttivo, alla elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti e rappresentati.	

Il Presidente ed il Segretario sottoscrivono i verbali delle riunioni dell'Assemblea, che vengono conservati in apposito libro.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica al presente Statuto e sullo scioglimento della Associazione.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza fisica o per delega della maggioranza assoluta degli associati.

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Articolo 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria tra i soci in regola con il versamento della quota sociale e dura in carica cinque anni. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo può variare da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, che sono rieleggibili. In sede di prima attuazione è eletto dai soci costituenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è

necessaria la maggioranza assoluta dei membri.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritte da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, un vice presidente e il Segretario Generale; elegge i membri del Consiglio Scientifico; provvede a svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali secondo le direttive indicate dall'Assemblea; predispone annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo; delibera in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci; nomina i soci onorari; fissa la misura delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni; delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari, al fine di garantire il migliore andamento delle attività sociali; provvede ad assumere personale dipendente ovvero a stipulare contratti d'opera con soci e terzi; delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservata all'Assemblea per legge o per il presente Statuto; nomina i membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri al Presidente o ad alcuni dei suoi membri.

Articolo 8

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni, e può essere rieletto. In sede di prima attuazione è eletto dai soci costituenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; a lui spetta il compito di dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari, informandone per la ratifica il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Articolo 9

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In sede di prima attuazione è eletto dai soci costituenti.

Articolo 10

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale dell'Associazione, con compiti di cura delle funzioni organizzative dell'Associazione e della gestione finanziaria, è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

In sede di prima attuazione è eletto dai soci costituenti.

Articolo 11

COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico composto da persone che si siano distinte in ambito nazionale o internazionale per attività ed iniziative di rilevante valore e caratterizzate da ispirazione coerente con quella dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. È presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che lo convoca in sessione ordinaria almeno due volte l'anno.

Il Comitato Scientifico dà indirizzi per stabilire le modalità di coordinamento e programmazione delle attività, per promuovere attività e studi scientifici di ricerca. Svolge funzioni di supporto e consulenza tecnico-scientifica all'Associazione. A tal fine, l'organismo svolge attività tecnico-scientifiche connesse ai fini istituzionali dell'Associazione e realizza iniziative e programmi in materia di promozione della ricerca e della loro diffusione.

Articolo 12

REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea elegge il Revisore dei Conti, composto da un organo monocratico oppure da un organo collegiale costituito da tre membri, scelti anche tra i soci.

In sede di prima attuazione è eletto dai soci costituenti.

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni, è rieleggibile. Nel caso di nomina di un Collegio, quest'ultimo elegge al suo interno il Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. È compito del Revisore dei Conti redigere annualmente una relazione sulle ispezioni e controlli effettuati sui libri sociali, sulla tenuta della contabilità e sui libri contabili. Le sue deliberazioni vengono registrate su un apposito libro.

Il Revisore dei Conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce alla Assemblea.

Articolo 13

PATRIMONIO

L'Associazione si avvale delle contribuzioni dei soci, di eventuali lasciti e liberalità, contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti e di privati, degli eventuali utili derivanti dalle iniziative assunte nell'ambito dei fini istituzionali, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Il patrimonio è costituito inoltre

da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio direttivo presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzanti di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 14

SCIOLGIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

DISPOSIZIONI FINALI

In relazione all'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917,

l'Associazione è tenuta ad osservare i seguenti obblighi,

previsti nei precedenti articoli del presente statuto:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) conservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni previste dal presente statuto;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad

eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa;

f) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Nel caso di vertenze giudiziarie tra l'Associazione ed i soci, unico Foro competente è il Foro di Roma.

In originale firmato: Andrea Altieri - Edoardo Giardino - Salvatore Sfrecola - Laura Lunghi - Paola Maria Zerman - Adolfo de Rienzi notaio